

COMUNE DI LABICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO "CARLA MONTI"

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 10/06/2019

Art. 1 - PRINCIPIO COSTITUZIONALE - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. L'Amministrazione Comunale di Labico, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, agli artt. 2 e 9 della Legge Regionale 31/1980, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, nell'intento di incentivare i percorsi scolastici premiando le eccellenze e volendo incoraggiare nonché premiare gli studenti che nel corso dell'anno scolastico siano risultati fra i più meritevoli, istituisce l'assegnazione delle borse di studio.
- 2. L'istituzione delle borse di studio è intitolata alla cittadina di Labico recentemente scomparsa Sig.ra Carla Monti, in memoria della grande generosità dimostrata in molteplici occasioni nei confronti della popolazione giovanile e degli studenti residenti nel Comune di Labico.

Art. 2 – BANDO DI CONCORSO

- 1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle borse previste nel presente regolamento è approvato, con atto del Responsabile dell'Area competente, dandone massima pubblicità mediate affissione di apposito manifesto e pubblicazione sul sito web e sui canali social del Comune, indicando espressamente le condizioni, le norme del concorso e la scadenza per la presentazione delle domande.
- 2. Al concorso possono partecipare gli studenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.

Art. 3 – REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AGLI ASSEGNI DI STUDIO

- 1. Si intendono "destinatari delle Borse di Studio" gli studenti che:
 - a. Siano residenti nel Comune di Labico;
 - b. Non abbiano frequentato da ripetenti l'anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio;
 - Abbiano conseguito il diploma delle Scuole Secondarie di 1° grado (Medie Inferiori), statali o
 paritarie, ed abbiano presentato domanda di iscrizione presso una Scuola Secondaria di 2° grado
 (Medie Superiori);
 - d. Abbiano conseguito il diploma delle Scuole Secondarie di 2° grado (Medie Superiori) ed Istituti
 Professionali, statali o paritarie, al termine del ciclo di studi previsto;
 - e. Abbiano conseguito nell'ultimo anno scolastico il seguente punteggio:
 - Almeno la media (1) del "9" (nove) dei voti del secondo quadrimestre per i frequentanti nell'anno precedente le classi III della scuola Secondaria di primo grado;
 - per coloro che hanno sostenuto l'esame di maturità: voto finale compreso tra i "90/100" (novanta/centesimi) e "100/100" (cento/centesimi).

ART. 4 – PROGETTI SPERIMENTALI

La Giunta Comunale ha inoltre facoltà di indirizzare il responsabile dell'Area competente a introdurre come criterio di valutazione, sull'apposito bando, progetti particolarmente significativi per la comunità territoriale.

Art. 5 - TIPOLOGIE DI ASSEGNI DI STUDIO

- 1. Le Borse di Studio vengono assegnate annualmente, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente.
- 2. L'importo delle Borse di Studio per ogni studente avente diritto, distinto per i gradi di Scuola considerati, viene fissato ogni anno dalla Giunta Comunale in base a quanto disposto in bilancio.
- 3. L'amministrazione comunale può avvalersi della sponsorizzazione di organizzazioni/enti/soggetti/associazioni in linea con l'oggetto delle borse di studio.

Art. 6 – MODALITA' PER PRESENTARE LA DOMANDA DELLA BORSA DI STUDIO

Coloro che intendono partecipare debbono presentare, a pena esclusione, entro la data pubblicata sul bando, i seguenti documenti:

- Domanda in carta semplice indirizzata all'Area competente per materia e per conoscenza all'Assessorato alla Pubblica Istruzione sui modelli predisposti e disponibili presso l'ufficio Pubblica Istruzione o sul sito internet http://www.labico.com controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci in caso di minorenni, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando;
- Certificato o pagella riferita all'anno scolastico indicato sul bando dal quale risultano le votazioni riportate (anche voto di condotta);
- certificato del voto riportato a seguito dell'esame di maturità;
- copia di un documento in corso di validità del richiedente (dello studente se maggiorenne, accompagnato da quello del genitore se minorenne);
- Elaborato richiesto nell'avviso pubblico se previsto dal bando.

Art. 7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Viene istituita una Commissione per la valutazione delle domande presentate.

- 2. La Commissione è composta: dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, dal Responsabile dell'Area Istruzione, Consigliere delegato alle Politiche Giovanili, l'eventuale soggetto sponsorizzatore e un esperto nella materia proposta dal bando.
- 3. Detta commissione è nominata con determinazione del Capo Area competente.

Art. 8 – FORMAZIONE GRADUATORIA

- 1. La Commissione provvede, entro la fine del mese di agosto di ogni anno, ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute per accertarne l'ammissibilità.
- 2. Verranno escluse le domande che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 5.
- 3. Contestualmente verrà redatta la graduatoria in base alle votazioni riportate dai candidati.
- 4. In caso di parità nella votazione si farà riferimento all'ordine di arrivo della domanda all'ufficio protocollo del Comune, dando in ogni caso precedenza agli studenti che per lo stesso anno scolastico non siano già stati beneficiari di borse di studio.
- 5. La graduatoria e i nominativi dei beneficiari saranno pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio on-line del Comune.

Art. 9 – ASSEGNAZIONE - CONSEGNA

La consegna delle borse di studio agli studenti collocati in graduatoria avverrà indicativamente nel mese di ottobre, in una pubblica cerimonia alla presenza delle Istituzioni pubbliche locali, amministrative e scolastiche.

Art. 10 – VERIFICHE E SANZIONI

- L'Amministrazione Comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed alla autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti.
- Qualora emergano, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, il richiedente sarà escluso dal beneficio e nel caso lo abbia già conseguito, sarà tenuto alla sua restituzione.

3. Il Comune in tale specifico caso segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria affinché indaghi circa la sussistenza di eventuali ipotesi di reato.

Art. 11. – TUTELA DATI PERSONALI

- Tutti i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza e
 per le finalità strettamente connesse ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30
 giugno 2003, n. 196 s.m.i. L'interessato potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso,
 rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati.
- 2. I progetti ed elaborati rimangono a disposizione del Comune di Labico per la creazione di un database, per la loro pubblicazione online e per l'applicazione e realizzazione dei progetti stessi.

Art. 12. – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1. Il regolamento in oggetto entrerà in vigore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Dalla data di entrata in vigore cessano di avere efficacia eventuali disposizioni previgenti nella medesima materia.
- 3. Il presente regolamento verrà pubblicato on line ed inserito nella sezione *amministrazione trasparente* del sito web istituzionale del Comune nonché comunicato, per opportuna conoscenza, alle competenti istituzioni scolastiche.

(1) La media scolastica è calcolata, con due decimali, considerando i voti di tutte le materie di insegnamento eccetto religione o l'eventuale materia alternativa;